

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 869/2023 del 29/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE
UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 25114/23 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IL 27.6.23, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MICHELE MIRAGLIA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.704,98 SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. INCLUSI (FASC. 7081).

Proposta di delibera: 1739/23 del: 27/09/2023

L'Estensore: CASALE LARA

Data 27/09/2023

Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA

Data

Il Dirigente della U.O.: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data
27/09/2023

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente,
non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 27/09/2023

Il Direttore Amministrativo

Parere Favorevole

FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 28/09/2023

Il Direttore Sanitario

Parere Favorevole

MASALA PAOLA firmato digitalmente in data 28/09/2023

Il Direttore Generale:

FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 29/09/2023

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 24.6.21 veniva acquisita al protocollo generale aziendale formale richiesta risarcitoria formulata dal legale di una paziente in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza di presunte errate cure apprestate presso il nosocomio di questa azienda;
 - nello specifico, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico in data 16.1.20 presso l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale S. Giovanni Addolorata; subito dopo l’intervento, la degente iniziava ad accusare forti dolori osteoarticolari; dimessa in data 22.1.20, tornava presso il P.S. di questo nosocomio in data 31.1.20 lamentando i suesposti sintomi; veniva quindi ricoverata e sottoposta ad un secondo intervento l’1.2.20 di laparotomia esplorativa nel corso del quale veniva estratta una pezza laparotomica nel cavo pelvico erroneamente lasciata dall’*equipe* medica nel corso del primo intervento;
 - la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva all’apertura del sinistro, rubricato al n. 17/2021 ed all’inoltro della predetta richiesta risarcitoria alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l’avvio dell’istruttoria medico legale;

- CONSIDERATO** che:
- il caso è stato trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella seduta del 7.10.21 (verbale n. 21/2021) e, all'esito, il CVS ha ritenuto opportuno conferire mandato all'avv. Giorgio Calò ad avviare trattative con la controparte volte ad un componimento bonario della controversia;
- DATO ATTO** che in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 24/17 e s.m.i., gli esercenti le professioni sanitarie "interessati" dal caso *de quo* sono stati debitamente informati dell'avvio di trattative stragiudiziali con la controparte finalizzate a verificare la percorribilità di un'eventuale definizione transattiva della controversia a condizioni economicamente vantaggiose per l'Azienda;
- TENUTO CONTO** che:
- sulla base del mandato ricevuto, l'avv. Calò ha avviato le suddette trattative con il legale della paziente, il quale ha rappresentato la disponibilità della propria assistita ad accettare, a saldo, stralcio e transazione delle proprie pretese risarcitorie, il pagamento della somma complessiva ed omnicomprensiva di € 18.000,00 (di cui € 13.215,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e € 4.785,00 per spese legali e di consulenza medico legale di parte);
 - il CVS ha ritenuto che una stima complessiva del danno lamentato dalla paziente non potesse eccedere l'importo di € 10.000,00;
 - nel corso degli ulteriori contatti tra le parti, la controparte ha manifestato la disponibilità ad accettare una cifra non inferiore ad € 15.000,00 e, conseguentemente, le trattative volte al bonario componimento della controversia sono fallite;
- CONSIDERATO** che:
- in data 27.6.23, in relazione ai medesimi fatti è stato notificato il Ricorso n. 25114/23 ex art. 696 bis cpc per Accertamento Tecnico Preventivo promosso dalla medesima paziente nei confronti di questa Azienda;
 - Il valore della controversia è pari ad € 26.000,00;
- DATO ATTO** che il predetto ricorso è stato trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie interessati dal caso *de quo* in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, L. n. 24/17 e s.m.i.;
- VISTO** il verbale del CVS relativo alla seduta del 19.9.23 (verbale n. 19/23) nel corso della quale è proseguita la trattazione del caso e, all'esito, è stato evidenziato, tra l'altro, che: a) sono ravvisabili profili di responsabilità nella condotta dei sanitari dell'AOSGA per aver dimenticato nella cavità operatoria della paziente (...) una pezza laparotomica, rendendo necessario un nuovo intervento chirurgico di rimozione della stessa; b) non sussiste, invece, responsabilità in riferimento al danno alla colonna vertebrale di cui controparte chiede il ristoro nel ricorso ex art. 696 bis cpc (e di cui, peraltro, non fornisce alcuna prova), atteso che i dolori e l'ipostenia all'arto inferiore sinistro lamentati dalla paziente durante

il decorso post-operatorio non sono riconducibili al richiamato intervento chirurgico; ritenuto che (...) il solo danno che possa essere alla stessa riconosciuto è costituito dall'esito cicatriziale chirurgico e dall'eventuale prolungamento della prognosi valutabile nella misura del 3% - 4% e che, pertanto, la valutazione del danno nella misura del 14% di I.P. effettuata da controparte nel ricorso ex art. 696 bis cpc (e, conseguentemente, la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata sulla base di tale valutazione, pari ad € 26.000,00) sia da considerarsi eccessiva; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno resistere nel procedimento per ATP promosso dalla paziente nei confronti dell'AO SGA;

- RAVVISATA** la necessità di individuare, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi nel medesimo settore di afferenza, un legale al quale affidare l'incarico di difendere l'Azienda nell'ambito del richiamato giudizio introdotto con Ricorso n. 25114/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale Civile di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la disponibilità ad assumere l'incarico manifestata dall'avv. Michele Miraglia, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato con il predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, via Virginio Jacoucci, 8;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 1.704,98** (€ 1.168,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% e 22% I.V.A.), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 103;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 19.9.23 di resistere nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma n. 25114/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Michele Miraglia mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, via Virginio Jacoucci, 8;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 1.704,98** (€ 1.168,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€ 1.704,98** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 103;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso

a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.